

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

*Approvato dal Senato Accademico del 25/03/2024
Emanato con Decreto Rettorale n. 439 del 29/05/2024
Rettificato con Decreto Rettorale n. 657 del 30/07/2024*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Sommario

Art. 1 – DENOMINAZIONE E FINALITÀ DELLA SCUOLA	3
Art. 2 - ASSETTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA.....	3
Art. 3 – ORGANI DELLA SCUOLA.....	3
Art. 4 – IL CORPO DOCENTE DELLA SCUOLA.	4
Art. 5 – NUMERO MASSIMO DEGLI ISCRITTI	4
Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA.....	4
Art. 7 – CONCORSO DI AMMISSIONE	4
Art. 8 – ORDINAMENTO DEGLI STUDI.....	5
Art. 9 – ARTICOLAZIONE INTERNA DEL CORSO	5
Art. 10 – ATTIVITÀ PRATICHE E FORMATIVE SUL CAMPO	5
Art. 11 – CONVENZIONI E ACCORDI CON SOGGETTI ESTERNI.....	6
Art. 12 – OBBLIGO DI FREQUENZA E ASSENZE.....	6
Art. 13 – SOSPENSIONE DALLA CARRIERA E CAUSE DI DECADENZA	6
Art. 14 – TRASFERIMENTO E RINUNCIA	7
Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI	7

Art. 1 – DENOMINAZIONE E FINALITÀ DELLA SCUOLA

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di specializzazione in Beni Archeologici (di seguito Scuola) istituita in collaborazione tra l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con sede amministrativa presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
2. La Scuola è istituita ed attivata ai sensi del D.M. 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale" e della delibera del Senato Accademico del 01 marzo 2007.
3. La Scuola ha lo scopo di conferire una preparazione specialistica e professionalizzante nel settore della tutela, gestione, conservazione e promozione del patrimonio archeologico, in prosecuzione della laurea magistrale e di far conseguire una più vasta e approfondita conoscenza dei metodi e delle tecniche per la tutela e la conservazione dei Beni Archeologici.
4. La Scuola rilascia il titolo di "Specialista in Beni Archeologici".

Art. 2 - ASSETTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA

1. Concorrono al funzionamento della Scuola il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", che sono entrambe paritariamente sedi delle attività didattiche.

Art. 3 - ORGANI DELLA SCUOLA

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore della Scuola;
 - b) il Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore della Scuola è scelto tra i professori di ruolo in servizio, in uno dei due Atenei, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia della Scuola. Il Direttore è nominato dal Consiglio della Scuola a maggioranza semplice dei presenti.
3. Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto Rettorale e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo, fatto salvo il caso in cui sia l'unico professore eleggibile.
4. Il Direttore assume la rappresentanza della Scuola.
5. Qualora il Direttore entri in quiescenza mentre il suo mandato è ancora in corso di svolgimento, il medesimo potrà da questi essere portato a regolare scadenza del triennio.
6. In casi di cessazione anticipata del Direttore, le elezioni sono indette e convocate, per lo scorcio del mandato, dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce la Scuola di Specializzazione.
7. In caso di impedimento e assenza del Direttore della Scuola, le funzioni vicariali sono svolte dal Decano della Scuola.
8. Il Consiglio della Scuola è composto da docenti di ruolo di prima e seconda fascia afferenti ad entrambi gli Atenei, dai ricercatori universitari e da un rappresentante degli specializzandi, se eletto.
9. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli specializzandi in corso e in regola con il pagamento delle tasse alla data di svolgimento delle votazioni. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva degli specializzandi non inficia la valida costituzione dell'organo. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio della scuola i docenti a contratto, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale.
10. L'elezione del rappresentante degli specializzandi dovrà avvenire nel periodo compreso fra il 1° e il 30 giugno di ogni anno secondo la procedura indicata nel Decreto di indizione delle elezioni.
11. Il Consiglio della Scuola esercita le competenze spettanti al Consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

12. Il Consiglio della Scuola annualmente determina le attività, ivi compresi la didattica e gli esami, e le relative modalità di svolgimento.
13. Il Consiglio della Scuola di biennio in biennio fissa l'articolazione dei corsi in conformità alla tabella approvata e nel rispetto dei regolamenti didattici di Ateneo e della libertà di insegnamento.

Art. 4 - IL CORPO DOCENTE DELLA SCUOLA

1. Il corpo docente della Scuola è costituito dai membri del Consiglio della Scuola, cui si aggiungono coloro che, pur essendo docenti nella Scuola, non appartengono al corpo docente di uno dei due Atenei.
2. Il docente che, desideri volontariamente interrompere la propria collaborazione con la Scuola al termine di un dato anno accademico, dovrà notificare per iscritto al Direttore della Scuola il proprio intendimento entro il 31 gennaio dell'anno accademico medesimo.
3. Sono esclusi da tale prassi le rinunce dovute a cause imprevedibili e di forza maggiore e quelle relative a docenti in quiescenza co-titolari di un corso, purché permanga in attività il docente titolare.

Art. 5 - NUMERO MASSIMO DEGLI ISCRITTI

1. Nell'osservanza dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, dettati nel comma 4 dell'art. 9 della legge 341/90, e in base alle risorse umane e finanziarie ed alle attrezzature disponibili, la Scuola accetta un numero massimo di iscritti determinato in 30 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi in corso.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA

1. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in possesso dei seguenti titoli:
 - a) laurea specialistica o laurea magistrale nella classe 2s/LM-2, nonché tutte le lauree aventi per oggetto le scienze umanistiche e del patrimonio culturale che abbiano consentito al candidato di acquisire almeno 90 CFU nei settori disciplinari dell'ambito caratterizzante.
 - b) laurea quadriennale in Conservazione dei Beni Culturali, Scienze dei Beni Culturali, Beni Culturali, Lettere.
2. Sono altresì ammessi al concorso per l'accesso alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del T.U. 31/8/1933, n. 1592, ai titoli di laurea indicati nel comma precedente.
3. I predetti titoli devono essere posseduti al momento della scadenza del bando di concorso.
4. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di accesso e al superamento di un concorso di ammissione.

Art. 7 - CONCORSO DI AMMISSIONE

1. Come previsto dalla normativa generale, il bando di concorso per l'ammissione alla Scuola indica tipo e modalità delle prove che saranno valutate da una Commissione, nominata con Decreto del Rettore della sede amministrativa su proposta del CSS ed è composta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato e da quattro membri del Consiglio della Scuola, più due membri supplenti.
2. La tipologia e i contenuti dell'esame d'ammissione sono decisi annualmente dalla Scuola e si articoleranno nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, seguita da una prova scritta e da una successiva prova orale.
3. Per le prove d'esame la Commissione avrà a disposizione 100 punti: il voto minimo per superare con esito positivo le prove ed essere considerato idoneo all'ammissione alla Scuola è di 60 su 100.
4. Il concorso di ammissione è finalizzato alla realizzazione di una graduatoria generale di

merito per la copertura dei posti disponibili.

5. La graduatoria è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web della sede amministrativa.

Art. 8 - ORDINAMENTO DEGLI STUDI

1. Le attività didattiche si svolgono in due semestri, uno presso la sede di UniCampania e l'altro presso la sede di UniSob. Le attività di didattica frontale del primo semestre hanno luogo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo. Le attività di didattica frontale del secondo semestre hanno luogo nei mesi di aprile, maggio, giugno.
2. Le attività di stage e tirocinio potranno essere distribuite in tutti gli altri periodi in cui non si svolgono la didattica frontale, le sessioni d'esame e di diploma finale e le procedure concorsuali di ammissione alla Scuola.
3. Gli esami si svolgono, in presenza, presso le due sedi didattiche e si distribuiscono su tre sessioni: giugno/luglio (eventualmente anche articolata su due appelli), ottobre, dicembre.
4. Le sedute di diploma sono previste con un analogo calendario.
5. In caso di particolari necessità, il Direttore potrà istituire, sentita la disponibilità dei docenti coinvolti in quanto titolari di corso e/o relatori di tesi, sessioni straordinarie di esame e di diploma, per un numero non superiore a due nel corso dell'anno accademico.
6. Lo specializzando che intendesse sospendere la frequenza dopo la conclusione positiva del primo anno di corso mantiene per tre anni il diritto ad iscriversi al secondo anno di corso; superato tale periodo di tre anni, è tenuto a ripetere il primo anno di corso nel caso intenda riprendere gli studi di specializzazione.
7. Lo specializzando che non riesce a sostenere gli esami del primo anno per motivi di salute o altro impedimento grave può, a giudizio del Consiglio della Scuola, essere ammesso a sostenere in una stessa sessione gli esami di primo e di secondo anno.
8. Lo specializzando che abbia superato con profitto tutti gli esami previsti dal piano di studi è ammesso a discutere la tesi di specializzazione, che sarà costituita da un elaborato scritto, controfirmato dal Relatore e dagli eventuali Correlatori.

Art. 9 - ARTICOLAZIONE INTERNA DEL CORSO

1. Il corso di studi ha la durata di due anni nel corso dei quali lo specializzando è tenuto a maturare complessivi 120 CFU di cui: 70 CFU costituiti da docenza frontale (per questo tipo di attività formative il valore di 1 CFU è definito pari a 5 ore di insegnamento più 20 ore di studio); altri 30 CFU sono riservati a stage e tirocini; 20 CFU sono riservati alla prova finale.
2. Il Consiglio della Scuola fisserà ogni due anni, in conformità alla tabella approvata e nel rispetto dei regolamenti didattici di Ateneo e della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi, le discipline di insegnamento fondamentali e opzionali, eventualmente divise in moduli didattici, le ore di insegnamento o di attività pratiche, la tipologia delle forme didattiche comprese le attività di laboratorio, pratiche o di tirocinio, la eventuale propedeuticità, modalità di accertamento dell'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Ministeriale del 10 giugno 1995 pubblicato in G. U. del 7 novembre 1995.
3. La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore previste per ciascun insegnamento. Il Consiglio della Scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attività pratiche attinenti alla specializzazione svolte in Italia o all'estero in laboratori universitari o extra universitari di alta formazione e ricerca, o presso istituti di ambito archeologico afferenti al Ministero della Cultura.
4. Le lezioni frontali possono essere erogate sia in presenza, sia online e la proporzione di tale alternanza è stabilita dal Consiglio della Scuola sulla base delle proprie valutazioni. Se non vengono apportate modifiche a quanto deciso in tal senso per un determinato anno accademico, nell'anno seguente rimarrà in vigore l'organizzazione della didattica prevista per il precedente.

Art. 10 - ATTIVITÀ PRATICHE E FORMATIVE SUL CAMPO

1. Il Consiglio della Scuola stabilirà la partecipazione alle attività pratiche e formative (scavo, documentazione, rilevamento, etc.), guidata da docenti appositamente designati, grazie anche a accordi e/o convenzioni.
2. Le attività pratiche guidate consistono nei tirocini, escursioni didattiche e stage che si attivano mediante la stipula di convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione. Esse sono programmate e organizzate dalla Scuola d'intesa con le autorità competenti e sono coordinate da uno o più docenti della Scuola.

Art. 11 - CONVENZIONI E ACCORDI CON SOGGETTI ESTERNI

1. Le due Università, su proposta del Consiglio della Scuola, stabiliscono accordi e/o convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche, ai sensi del DPR dell'11.7.1980 n. 382 e del DPR del 10.03.1982 n. 162.

Art. 12 - OBBLIGO DI FREQUENZA E ASSENZE

1. La frequenza delle lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché la partecipazione alle attività pratiche guidate dalla Scuola è obbligatoria e deve svolgersi secondo le modalità stabilite dal CSS, in conformità alla normativa vigente in materia e come disposto nel Manifesto degli Studi.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'assenza per periodi superiori al 25% del monte ore complessivo, per ogni insegnamento, comporta la non sostenibilità dell'esame.
3. Le assenze per partecipazioni a convegni, manifestazioni culturali, corsi ecc. devono essere autorizzate dal CSS che garantisce la loro inerenza e coerenza con l'iter formativo dello specializzando. Tali assenze non rientrano nel computo relativo agli obblighi di frequenza.

Art. 13 - SOSPENSIONE DALLA CARRIERA E CAUSE DI DECADENZA

1. Lo specializzando deve chiedere la sospensione degli studi nell'ipotesi di iscrizione ad altre Scuole di Specializzazione, dottorati di ricerca, corsi previsti dal DM 249/2010 e master fino al conseguimento dei relativi titoli.
2. Lo specializzando può chiedere la sospensione degli studi per almeno un anno accademico e per non più di tre, nelle seguenti ipotesi:
 - a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;
 - b) iscrizione a corsi dell'Accademia di Belle Arti per la durata del corso dell'Accademia stessa;
 - c) servizio civile per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
 - d) nascita di figlio per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita. La sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;
 - e) grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
 - f) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello specializzando, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
 - g) grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da idonea certificazione, conseguenti a licenziamento o trattamento previdenziale determinato da crisi aziendale per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
 - h) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio.

3. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all'Ufficio competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall'Ateneo.
4. Una volta cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, per non decadere dalla qualità di studente.
5. Negli anni di sospensione lo specializzando non potrà compiere alcun atto di carriera.
6. Lo specializzando decade:
 - a) dopo 3 anni accademici consecutivi dall'ultimo esame sostenuto (Il termine di decadenza non si applica se si è in debito della sola prova finale del corso di studio);
 - b) se non riprende immediatamente gli studi una volta cessato il periodo di sospensione.
7. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.
8. Lo specializzando decaduto presso qualsiasi Ateneo in Italia, qualora abbia superato un nuovo esame di ammissione e sia iscritto, può richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale, tenendo conto del contenuto della formazione e della sua attualità, oltreché del contesto di riferimento, previo pagamento dell'indennità stabilita dagli Organi competenti.

Art. 14 - TRASFERIMENTO E RINUNCIA

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia e previo nulla-osta, oltre che dell'Ateneo di partenza, anche da parte del CSS e dell'Università di destinazione. I trasferimenti in ingresso sono consentiti previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla Scuola.
2. Il riconoscimento dei CFU già conseguiti dallo specializzando presso un altro Ateneo, potrà essere effettuato a seguito della valutazione del curriculum formativo da parte del CSS. I CFU riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i SSD previsti dal manifesto degli studi. Le votazioni riportate dagli esami sostenuti saranno attribuite alle attività convalidate: se più attività formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività sarà calcolata la media ponderata delle votazioni.
3. È possibile in qualsiasi momento rinunciare allo status di studente, e quindi alla carriera, presentando un'apposita dichiarazione scritta. Lo specializzando che intenda rinunciare al proseguimento degli studi è tenuto a darne comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e a presentare una richiesta formale collegandosi all'indirizzo: <https://areaoperativa.unisob.na.it>
4. La rinuncia comporta l'annullamento dell'intera carriera, con conseguente perdita degli esami sostenuti e tasse pagate.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università Suor Orsola Benincasa, sede amministrativa della Scuola.
2. Ai fini delle ineleggibilità prevista dal presente regolamento non sono computati i mandati svolti o in corso di svolgimento.
3. Il presente regolamento entra in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.